

ACCORDO RINNOVO ECONOMICO 5 DICEMBRE 2007

RINNOVO BIENNALE PER LA PARTE ECONOMICA E ACCORDO PONTE

del Contratto Nazionale di Lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari.

Addì, Roma 5 dicembre 2007

TRA

- la Federazione Italiana Panificatori, Panificatori Pasticcieri ed Affini rappresentata da Edvino Jerian, Marco Zelco, Roberto Alvaro, Franco Santini, Gianni Colaiani, Antonio Ventura, Enzo Ciceri, Luca Vecchiato assistiti da Claudio Fierro e Claudio Schiavone;
- l'Assipan - Confcommercio, rappresentata da Claudio Conti, assistito da Umberto Di Punzio e da Luigi De Romanis;
- l'Assopanificatori aderente a Fiesa - Confesercenti, rappresentata da Mario Partigiani, Benvenuto Pagnoni, Gaetano Pergamo, Giancarlo Petruccioli, assistiti da Luisa Barrameda e da Elvira Massimiano.

E

- la FAI - CISL rappresentata da Augusto Cianfoni, Ermanno Bonaldo, Attilio Cornelli, Angelo Della Vecchia, Vittorio Rossi, Tiziana Priori, Giovanni Mattocchia, Fabrizio Ferrari e Gianfranco Germondari;
- la UILA - UIL rappresentata da Guido Mairone, Serena Maniaci Brasone, Marco Russo, Domenico Baiano, Enrica Mammucari, Davide Caseri e Pierluigi Talamo.

si è stipulato il presente accordo per il rinnovo della parte economica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 19 luglio 2005 e del 20 luglio 2005.

PREMESSA

Le Parti, nel procedere al rinnovo della parte economica del secondo biennio contrattuale, si danno reciprocamente atto degli sforzi operati da ciascuna delegazione per pervenire alla riunificazione del tavolo delle trattative e all'avvio del riallineamento dei trattamenti economici e normativi dei contratti di lavoro del settore.

Ai fini del perfezionamento del processo graduale di armonizzazione dei CC.NN.LL di Federpanificatori, Assopanificatori - Fiesa e Assipan le parti concordano che il suddetto percorso si completerà a far data dal 30 giugno 2008.

Ne consegue che in applicazione del Protocollo del 23 luglio 1993, il Contratto Collettivo Unificato avrà durata quadriennale per la parte normativa (1° luglio 2008 – 30 giugno 2012) e biennale (1° luglio 2008 – 30 giugno 2010) per la parte retributiva.

Le parti si impegnano, nel corso dei successivi rinnovi, sia per dare certezza al sistema delle imprese, sia per dare una risposta immediata al sistema delle retribuzioni dei lavoratori, ad attivare la fase contrattuale nei tempi stabiliti dal Protocollo del 23 luglio 1993 e consoni agli interessi reciproci.

Ai fini del consolidamento di tali obiettivi, ritenuto dalle parti stipulanti di fondamentale importanza anche per l'auspicata adozione e regolamentazione di istituti già in essere in altri comparti produttivi, la scadenza dell'efficacia temporale del presente accordo viene fissata al 30/06/2008,

data altresì assunta dalle parti quale nuovo termine di scadenza dei CC.NN.LL stipulati in data 19/07/2005 e 20/7/2005 tra Federazione Italiana Panificatori, Assopanificatori aderente a Fiesa-Confesercenti, Fai - Cisl, Uila - Uil, nel testo recepito da Assipan - Confcommercio con Accordo del 26/7/2007.

Nella medesima ottica - fermo, alla data di scadenza del presente accordo, l'incremento retributivo concordato in termini di valore assoluto e complessivo - in ragione del potenziale sovrapporsi degli effetti contrattuali dell'avviato processo di riallineamento dei trattamenti economici e normativi, le aziende che applicano il su citato Accordo del 26.7.2007, potranno adottare scadenze diverse da quelle indicate e comunque non successive alla data del 30/9/2008.

Art. 1 - AUMENTI RETRIBUTIVI (panifici artigianali)

Alle scadenze di seguito indicate, verranno erogati gli aumenti retributivi sulle paghe base nazionali, con le seguenti decorrenze e fermo restando quanto in premessa sui tempi del riallineamento, a tutto il personale qualificato:

Qualifica A2
dal 1/1/2008 incremento di 31 euro
dal 1/6/2008 incremento di 30 euro

Gli aumenti salariali di cui al presente articolo possono essere assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi in assenza di clausole espresse di non assorbibilità, ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.

A far data dal 1° dicembre 2007 cesserà di essere corrisposta l'I.V.C. (indennità di vacanza contrattuale).

Art. 2 - PAGHE BASE NAZIONALI (panifici artigianali)

A decorrere dalle scadenze di seguito indicate la paga base nazionale per tutto il personale qualificato è quella indicata nelle tabelle sottostanti:

	MINIMI TABELLARI	MINIMI TABELLARI	Parametri
	dal 1/1/2008	dal 1/6/2008	B4=100
TABELLA GRUPPO A			
A1 super	912,17	951,03	193
A1	802,77	837,00	170
A2	707,26	737,26	149
A3	601,93	627,70	128
A4	534,66	557,41	113
TABELLA GRUPPO B			
B1	885,96	923,82	188
B2	597,32	622,69	126
B3	530,57	553,12	112
B4	470,97	491,10	100

Art. 3 - UNA TANTUM (dipendenti panifici artigianali)

Ai lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente Accordo, verrà corrisposta un'erogazione "una tantum" di euro 240,00 lorde da corrispondersi nella misura di euro 100,00 unitamente alla retribuzione del mese di dicembre 2007, di euro 70,00 unitamente alla retribuzione del mese di marzo 2008 e di euro 70,00 unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2008. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

La predetta indennità sarà percentualmente riproporzionata per il personale assunto da data successiva alla scadenza del biennio economico oggetto di Accordo. L'una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.

Art. 4 - AUMENTI RETRIBUTIVI (Lavoratori Dipendenti Da Panifici Ad Indirizzo Produttivo Industriale)
Alle scadenze di seguito indicate verranno erogati gli aumenti retributivi sulle paghe base nazionali, con le seguenti decorrenze, a tutto il personale qualificato:

Livello 3B
dal 1/1/2008 incremento di 37 euro
dal 1/6/2008 incremento di 35 euro

Gli aumenti salariali di cui al presente articolo possono essere assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi in assenza di clausole espresse di non assorbibilità, ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.

A far data dal 1° dicembre 2007 cesserà di essere corrisposta l'I.V.C. (indennità di vacanza contrattuale).

Art. 5 - PAGHE BASE NAZIONALI (panifici industriali)

A decorrere dalle scadenze di seguito indicate la paga base nazionale per tutto il personale qualificato è quella indicata nelle tabelle sottostanti:

	MINIMI TABELLARI	MINIMI TABELLARI	Parametri
	dal 1/1/2008	dal 1/6/2008	livello 6°=100
LIVELLI			
1°	1.011,22	1.055,81	200
2°	933,22	974,24	184
3°A	860,79	898,46	169
3°B	801,40	836,40	157
4°	675,33	704,98	133
5°	600,00	626,53	119
6°	506,14	528,43	100

Art. 6 - UNA TANTUM (dipendenti panifici industriali)

Ai lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente Accordo, verrà corrisposta un'erogazione "una tantum" di euro 320,00 lorde da corrispondersi nella misura di euro 160,00 unitamente alla retribuzione del mese di dicembre 2007, di euro 80,00 unitamente alla retribuzione del mese di marzo 2008 e di euro 80,00 unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2008. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

La predetta indennità sarà percentualmente riproporzionata per il personale assunto da data successiva alla scadenza del biennio economico oggetto di Accordo.

L'una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.

Art. 7 - PATTI DI PROVA

Le parti concordano in ordine alla valutazione che sia peculiare compito delle relazioni industriali, i cui attori sono portatori di una specifica conoscenza delle dinamiche sociali ed economiche del settore, introdurre forme di flessibilità utili all'incontro dell'offerta e della domanda di lavoro, non incidenti negativamente sul complessivo assetto normativo dei contratti.

A tal fine le parti decidono - in via sperimentale e fino al rinnovo del CCNL avente scadenza al 30.6.2008 - di estendere la durata dei patti di prova apponibili, nei limiti e nelle forme previsti dalla legge e dalla contrattazione, ai contratti individuali di lavoro stipulandi, per i livelli professionali e per le durate di seguito specificate:

- A1 Super, B1, I, II	giorni 160
- A1, B2, IIIA, IIIB	giorni 110
- A2, IV	giorni 80
- A3,B3,A4,B4,V, VI	giorni 50

Il presente Accordo avrà vigenza fino al rinnovo del CCNL e l'efficacia dello stesso è condizionata risolutivamente alla sottoscrizione entro giorni 15 dalla data odierna, da parte di tutte le delegazioni datoriali in epigrafe.